



**Un quesito su abusi nelle aree vincolate,
sistema sanzionatorio e disciplina del sequestro**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: nelle aree vincolate, quali sono i casi in cui è possibile procedere al sequestro preventivo dei manufatti abusivi?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Per rispondere al quesito proposto, è opportuno specificare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., la verifica del c.d. *fumus commissi delicti* non possa estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restare fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Peraltro, proprio di recente, nella sentenza 15 marzo 2010 n.10230 la Cassazione ha avuto modo di confermare, con riguardo alla fattispecie che viene in essere che “con la applicazione della misura cautelare reale si intende evitare il pregiudizio derivante dall'aggravamento del carico urbanistico” e che pertanto “non può consentirsi, l'utilizzazione del bene, edificato *contra legem*, giacché siffatta utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo”.

Tanto premesso, va ricordato come il dettato dell'art. 44 del DPR 6 giugno 2001 n.380, sia chiaro nel prevedere che la più grave pena prevista dalla lett.c) del comma 1 si applichi non solo nel caso della lottizzazione abusiva, ma anche “*nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso*”.

La chiarezza del disposto normativo ha quindi condotto la Suprema Corte ad affermare che “*il sequestro preventivo è giustificato anche nell'ipotesi di difformità parziali, perché anche tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall'art. 44, lett. a), del DPR n. 380/2001. Tuttavia, ai sensi dell'art 32, 3 comma, del DPR n. 380/2001 — per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l'opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c'è spazio per l'applicazione della meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 44, poiché ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

dell'art. 44, lett. c), dello stesso DPR. E' indifferente, in tal caso, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è proprio l'art. 32, 3 comma, del DPR n. 380/2001 a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali". (cfr. ex multis Cass. pen. III 27 aprile 2010 n.16392)

Da ultimo, è opportuno ricordare che per costante giurisprudenza, anche in questo caso sia amministrativa che di legittimità, in materia urbanistica e di vincoli paesaggistici ed ambientali, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo "*in re ipsa*" l'interesse pubblico alla sua rimozione.

Publicato il 9 maggio 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.